

MODIFICA CONTRATTUALE

TRA

A.GE.S. S.R.L., società sottoposta a direzione e controllo da parte del comune di Paderno Dugnano, con sede in via Oslavia 21 di Paderno Dugnano, codice fiscale e partita IVA 02286490962, C.C.I.A.A di Milano R.E.A. 1507374, in persona del suo legale rappresentante Giancarlo Joli (JLO GCR 51H09 E448 J), nel prosieguo per brevità **Committente**;

E

CASSETTI LUCIO S.R.L., con sede in Milano, Via Castel Morrone, 24, C.F. e Partita Iva 10756010152, in persona del legale rappresentante (nel prosieguo per brevità anche **“Operatore economico”**),

premesse che

- i. le Parti hanno sottoscritto un contratto di appalto (di seguito **“Contratto”**) in data 1 settembre 2018, avente ad oggetto il servizio di allacciamento e manutenzione ordinaria degli impianti delle lampade votive presenti nei Cimiteri gestiti da A.GE.S. S.R.L.;
- ii. il contratto prevede che l'Operatore economico eroghi le prestazioni per un periodo pari a 28 mesi decorrenti dalla data di stipula dell'accordo avvenuta in data 11 ottobre 2018, con scadenza pertanto originariamente fissata per il giorno 11 gennaio 2021;
- iii. a far data dal 20 febbraio 2020 (con il D. L. n. 6), il Governo ha introdotto una serie di *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* con le quali, tra l'altro, è stata disposta la chiusura dei cimiteri;
- iv. le misure sanitarie di cui alla precedente premessa hanno determinato di conseguenza l'impossibilità temporanea della prestazione per i mesi di marzo, aprile e di buona parte di maggio 2020;
- v. l'Operatore Economico non ha percepito alcun compenso per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
- vi. per tali motivi l'Operatore Economico ha chiesto una proroga del contratto;
- vii. sussistono i presupposti per accogliere la proroga in modo che sia eliminato lo squilibrio sinallagmatico generato dalla sospensione e sia garantita l'effettiva durata del contratto affidato all'esito di una procedura aperta;
- viii. all'esito di un obiettivo esame della qualità delle prestazioni erogate nel corso del rapporto contrattuale, la Committente ha peraltro maturato un elevato grado di soddisfazione dato che:
 - a) • le prestazioni sono state eseguite a regola d'arte, nel rispetto delle tempistiche contrattuali;
 - b) • grazie alla valida collaborazione dimostrata dall'Operatore Economico è stato possibile e lo sarà ancora, riordinare in modo puntuale l'anagrafe dei soggetti beneficiari delle prestazioni ed eliminare anche allacci abusivi;

- c) i prezzi praticati sono decisamente competitivi rispetto a quelli di mercato;
- ix. per quanto esposto alla precedente premessa, a fronte della disponibilità manifestata dall'Operatore Economico, A.GE.S. S.R.L. ha maturato la decisione di affidare in via diretta le prestazioni oggetto del contratto per un ulteriore periodo pari a circa nove mesi;
- x. il suddetto Contratto s'intende qui integralmente richiamato;
- xi. è intenzione delle Parti modificare quanto già convenuto con riferimento alla durata del Contratto, fermo restando quant'altro ivi convenuto;

tanto premesso le Parti stipulano e convengono le seguenti modifiche al

Contratto:

1. Premesse

Le premesse costituiscono elemento sostanziale della presente scrittura modificativa.

2. Durata

L'art. 4 del Contratto viene sostituito dal seguente:

“Il presente contratto ha durata dalla sua data di stipula e fino al 31 dicembre 2021”.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Paderno Dugnano, li 12 gennaio 2021